

DELIBERAZIONE N. _____

43

ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO in data **22 GEN. 2010**

OGGETTO: Dirigenza medica: presa d'atto ed approvazione "Regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore".

Il Direttore Amministrativo
certifica

che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria a partire dal
22 GEN. 2010 e resterà in pubblicazione per dieci giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per le consultazioni.

Il Commissario Straordinario dr. Ennio Filigheddu
Coadiuvato dal Direttore Sanitario dott.ssa Maria Teresa Orano
e dal Direttore Amministrativo dott. Giuseppe Sau

**SU PROPOSTA
PREMESSO**

del Direttore del Servizio Amministrazione del Personale;
- che in data 23/12/2009 a seguito degli incontri effettuati tra le OO.SS. di categoria della dirigenza medica e l'A.O.U. di Cagliari si è proceduto alla sottoscrizione del "Regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore";

VISTI

gli artt. 1 - comma 2 - D. lgs. n. 66/2003 e 7 - commi 2, 3 - CCNL 2006/2009 Dirigenza medica e veterinaria;

CONSTATATA

la regolarità e la legittimità degli atti relativi alla procedura di cui trattasi come scaturenti dagli incontri effettuati, tutti depositati presso il Servizio Amministrazione del Personale;

RITENUTO

di approvare formalmente il "Regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore" scaturito dai lavori come in premessa narrativa ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto ed approvare il "Regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore" del personale medico in servizio presso l'A.O.U. di Cagliari, come allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza derivanti dall'adozione del presente atto;
- di dare comunicazione del presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna ed alle OO.SS. di categoria.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Teresa Orano

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Sau

Il Commissario Straordinario
Dr. Ennio Filigheddu

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio proponente
Dott.ssa Maria Luisa Mastino

All. 1 composto di n. 3 pagine

**ANAAO ASSOMED - CIMO ASMD - Federazione CISL Medici
- FP CGIL Medici - UIL Medici - FESMED - UMSPED**

Premessa



Riferimenti Normativi

L'art. 1, comma 2 lett l del D.Lgs n. 66 del 2003 stabilisce la definizione di riposo adeguato, indicandolo come quel periodo di riposo atto a evitare che i lavoratori, **"a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine"**.

("«riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine". D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. l).

Il principio del diritto alla fruizione di un periodo di riposo adeguato, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno, che deve essere obbligatorio e continuativo in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva è stato riaffermato dall'art. 7, comma 2 del CCNL 2006-2009.

("In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva". Art. 7, comma 2, CCNL 2006-2009).

E' utile definire il concetto di "arco temporale delle 24 ore", attualmente ritenuto dalla dottrina quell'**"arco temporale di 24 ore entro cui calcolare il riposo da ritenersi necessariamente mobile, cioè da calcolare dell'ora di inizio della prestazione lavorativa"**. (Carla Spinelli: "Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata lavorativa" in Leccese. L'orario di lavoro; IPSOA 2004).

L'art. 7 del CCNL 2006-2009 al comma 3 correla in modo inequivocabile la stanchezza e la fatica del medico ospedaliero alla riduzione della sua efficienza professionale e di conseguenza all'aumento del rischio di causare lesioni agli utenti, ai medici stessi o ad altri lavoratori creando un danno alla loro salute. Stabilisce inoltre che la stanchezza e la fatica possano danneggiare la salute del dirigente medico stesso a breve e lungo tempo.

("Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine". Art. 7, comma 3, CCNL 2006-2009).

Lo stesso art. 7 al comma 1 individua la contrattazione integrativa aziendale quale sede dove definire le modalità con le quali usufruire del riposo che deve essere tale da **"garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico"**.

("Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico". Art. 7, comma 1, CCNL 2006-2009).

La stessa contrattazione integrativa aziendale si dovrà svolgere tenendo conto delle linee di indirizzo emanate dalla Regione Sardegna con le deliberazioni nn° 38/26 e 38/27 del 6.8.2009 ai sensi dell'art 5 lett. k e dell'art. 7, comma 4 del CCNL 2006-2009.

("La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5, lett. k del presente CCNL". Art. 7, comma 4, CCNL 2006-2009).

Infine la normativa attuale attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di definire **"le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche"**.

("Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 Aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche." L. 6 agosto 2008, n.133)

Proposta di Regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore

Alla luce della normativa vigente si propone il seguente regolamento per la fruizione del riposo nelle 24 ore.

Art. 1: Riposo dopo il turno notturno

- 1) Fruizione immediata, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno o della turnazione notturna, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo in ambito diurno, tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva, al fine di una appropriata reintegrazione delle energie psico-fisiche. Tale periodo di riposo è fissato in 24 ore. Per **servizio di guardia notturno o turnazione notturna** si intende il periodo di 12 ore comprendente l'orario 22-06. E' consentito protrarre il turno notturno sino alle ore 10.
- 2) In deroga si ammette in linea straordinaria un periodo di riposo minimo, obbligatorio e continuativo di 12 ore limitatamente a casi non preventivabili ed eccezionali, legati a condizioni di emergenza o a condizioni organizzative temporanee.
- 3) In ogni caso dopo due turni di guardia notturni dovrà spettare inderogabilmente un periodo di riposo continuativo di 24 ore.
- 4) Il dirigente medico è in ogni caso tenuto a completare la prestazione in corso al momento della fine del turno di guardia notturno ove questa non possa essere adeguatamente assolta da un altro dirigente. Sarà comunque responsabilità del Dirigente di Struttura Complessa una adeguata organizzazione dei turni di servizio volta a limitare al massimo l'evento sopra riportato.
- 5) La presente normativa si applica anche nel caso di turni di guardia notturni effettuati in regime di attività libero-professionale ai sensi dell'art. 55, comma 2 del CCNL 1998-2001 e dell'art.18 del CCNL.
- 6) Nel periodo di riposo dopo un turno di guardia notturna il dirigente di norma non potrà svolgere l'attività libero-professionale intra-moenia in condizione o in misura tale da inficiare un'adeguata reintegrazione delle energie psico-fisiche.
E' ammessa una attività libero-professionale occasionale dettata dalle seguenti necessità:
 - a) continuità di diagnosi e cura;
 - b) impossibilità di effettuare la prestazione libro-professionale in altre giornate lavorative.




Art. 2: Riposo dopo il turno diurno

- 1) Dopo un turno di lavoro diurno si definisce un periodo di riposo continuativo di 7 ore prima dell'inizio del turno successivo.
- 2) Al termine del turno di lavoro diurno vale quanto già affermato nell'art.1, comma 4 del presente regolamento


Art. 3: Riposo dopo la chiamata in pronta disponibilità

- 1) Qualora il dirigente in pronta disponibilità, a seguito di chiamata, abbia attivamente operato oltre il 50% dell'orario di servizio, ai fini della presente disciplina, tale periodo, pur mantenendo il trattamento economico previsto, va considerato come servizio ordinario, ai fini del recupero psico-fisico.
- 2) In ossequio ai principi di prevenzione e protezione si assume come principio generale, ove possibile, l'esenzione dal turno mattutino di chi abbia effettuato il turno di guardia notturna in pronta disponibilità.



ANAAO





Direzione Sanitaria Aziendale



CIMO




FP CGIL Medici




CISL Medici



UMSPED



FESMED



UIL Medici

